



Il Giudice non e' obbligato ad accettare la certificazione medica (sentenza)

Data 30 aprile 2000
Categoria medicina_legale

Dibattimento - Impedimento a comparire dell'imputato - Certificato medico - Potere del giudice di disattendere la certificazione - Sussistenza. (C.p.p. art. 486).

CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18 febbraio 1998, n. 1938 - Pres. Dinacci - Rel. De Maio - P.M. De Nunzio (conci. diff.) -Cannata.

Il giudice, nel valutare la prova dell'impedito dell'imputato a comparire, puo' disattendere la certificazione sanitaria che, parlando di necessita solo di cura e riposo, non esprime in alcun modo una situazione di legittimo impedimento a comparire (nella specie la Corte ha ritenuto non sufficiente a provare l'assoluto impedito a comparire la certificazione attestante "bronchite cronica con ripetuti episodi di broncospasmo").